

COMUNE DI CERVARESE S. CROCE

STATUTO

Deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 2 maggio 2000

Titolo I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi generali.

1. La comunità di Cervarese Santa Croce è Ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale, secondo i principi della Costituzione, della legislazione generale dello Stato e della Regione.
2. L'autonomia della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto, redatto in conformità della legislazione vigente.

Art. 2 - Finalità ed obiettivi

1. Il Comune di Cervarese Santa Croce è espressione delle comunità locali, intesa come un insieme di persone legate da vincoli umani, finalizzata alla convivenza ed alla solidarietà.
2. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, per la realizzazione della persona nell'integrità dei suoi valori individuali e della dimensione relazionale di famiglia e di società. Persegue obiettivi di solidarietà, sostenendo la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) Il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nella propria comunità;
 - b) La promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale, di prevenzione sociosanitaria e

- di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
- d) La tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita;
 - e) Promuove e tutela la pari opportunità tra donna e uomo, valorizzando le diverse specificità e tutelando il valore insostituibile della maternità;
 - f) Crea, mediante la programmazione delle proprie attività, le condizioni per un effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona, al di là di ogni differenza di condizione, età, sesso, nazionalità, razza e religione e ne promuove le pari opportunità; concorre a ridurre i condizionamenti propri degli handicap e favorisce l'integrazione e la rimozione di svantaggio, richiede l'adempimento dei doveri come prima forma di convivenza civile;
 - g) Promuove e tutela la famiglia, riconoscendone l'insostituibile funzione civile e orientando i servizi comunali al rispetto dei valori sociali e morali propri dell'istituzione familiare;
 - h) Promuove il dialogo e la tolleranza come metodo di confronto e di soluzione dei conflitti tra le persone, tra le diverse comunità nazionali ed internazionali.

Art. 3 - Cultura dei diritti umani e della pace

1. Il Comune di Cervarese Santa Croce riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.
2. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace e di giustizia;
3. Il Comune assumerà iniziative dirette e favorirà quelle promosse o attuate da istituzioni culturali e scolastiche, enti, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione, anche internazionali per la condivisione e l'attuazione di quanto sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo proclamata il 10.12.1948.

Art. 4 - Tutela della famiglia e del bambino

1. Il Comune di Cervarese Santa Croce fa suoi i principi sulla famiglia, così come dichiarati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, agli artt. 29- 30- 31, sostenendo economicamente le famiglie numerose in stato di disagio economico, con membri portatori di handicap, e con anziani debilitati.
2. Accoglie i principi enunciati il 20/11/1989 a New York nella convenzione sui diritti del fanciullo e adotta tutti i provvedimenti appropriati affinché lo stesso sia effettivamente tutelato.

Art. 5 - Programmazione e collaborazione (cooperazione)

1. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.
2. Il Comune promuove forme di cooperazione con altri Comuni ed enti pubblici e di diritto pubblico, enti religiosi e morali, associazioni che operano con diverse finalità nel proprio territorio; individua inoltre nell'U.L.S.S. competente, nelle autorità di bacino relative a settori di intervento specifico, nei Consorzi o Aziende Speciali di gestione dei servizi primari, gli organismi con i quali realizzare programmi operativi destinati a favorire lo sviluppo complessivo del territorio e conseguire economie di gestione.
3. Per l'esercizio di quei servizi in ordine ai quali, una gestione diretta non risulti conveniente, il Comune può ricorrere alla collaborazione con i privati, in conformità al presente Statuto, nonché a leggi e regolamenti vigenti.
4. Il Comune, secondo il principio della sussidiarietà assistenziale, nella realizzazione dei servizi di pubblica utilità, privilegia le iniziative dei cittadini e delle formazioni sociali che ne sono espressione.

Art. 6 - Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo di Cervarese S.Croce e dalle frazioni di Fossona e Montemerlo, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del comune si estende per Kmq.17,52 e confina con i comuni di Veggiano, Saccolongo, Teolo, Rovolon e Montegaldella.
3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nella frazione di Fossona.
4. Le adunanze degli Organi Elettivi Collegiali si svolgono nella sede comunale. Il consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle frazioni e del capoluogo può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art.7 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Cervarese S.Croce e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 1976.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il Gonfalone Comunale nella foggia autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 1976.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini, non istituzionali sono vietati.
4. La bandiera municipale può essere esposta nelle frazioni del Comune nella ricorrenza del Santo Patrono ed in altre particolari manifestazioni.

Art.8 - I Regolamenti Comunali e lo Statuto

1. Nel rispetto della Legge e del presente Statuto, il Comune di Cervarese S.Croce adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole con due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

Titolo secondo

ORGANI DEL COMUNE

Art.9 - Organi

Sono organi del Comune: Il Consiglio Comunale,
La Giunta Comunale,
Il Sindaco.

CAPO I

Art.10 - Il Consiglio

1. Il consiglio Comunale rappresenta la Comunità da cui è stato eletto, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, i principi che guidano l'attività dell'Amministrazione, esercitando su di essa l'indirizzo ed il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali.
3. Il Consiglio Comunale gode di autonomia funzionale e organizzativa. Con il Regolamento si fissano, modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

Art.11 - Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla Legge conformandosi ai principi stabiliti nel presente Statuto e nei regolamenti di attuazione.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nella adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse ed i limiti di bilancio.
5. Le competenze del Consiglio Comunale in ordine agli atti fondamentali dell'Amministrazione sono stabilite dalla legge.
6. Il consiglio può adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.
7. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, gli orientamenti presenti nello stesso su temi e avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare con tali atti la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.
8. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non possono essere delegati.

Art.12 - Nomine

1. Il Consiglio comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed Istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e le designazioni di sua competenza nei termini di legge.
2. Rimangono di competenza diretta del Consiglio Comunale le nomine e le designazioni espressamente riservate al Consiglio Comunale dalla legge.
3. Sono in ogni caso riservate al Consiglio Comunale le nomine con riserva a favore delle minoranze o con maggioranze qualificate.

Art.13 - Funzionamento del Consiglio Comunale

Un apposito regolamento disciplinerà il funzionamento del Consiglio Comunale che dovrà uniformarsi ai seguenti principi:

- a) Pubblicità delle sedute e delle votazioni a meno di diversa disposizione espressamente prevista da leggi, statuto e regolamenti.
- b) Riconoscimento dell'articolazione interna dei gruppi consiliari.

Art.14 - Diritti e poteri dei consiglieri

1. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere:
 - a) Il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari.
 - b) La presentazione d'interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento
 - c) Il diritto di ottenere senza spesa da tutti gli Uffici Comunali, dagli Enti, dalle Aziende, dalle strutture dipendenti dal Comune, le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.
2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri, i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del segretario comunale.
3. Il regolamento di consiglio disciplinerà le forme ed i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.
4. Ogni consigliere comunale è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art.15 - Doveri dei Consiglieri Comunali

1. Ciascun Consigliere Comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.
3. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti.

4. Il Presidente del Consiglio, valutato il verificarsi della situazione di cui al comma 3, chiede chiarimenti al consigliere interessato e mette all'ordine del giorno del prossimo consiglio utile la decadenza del consigliere.

Art.16 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati da almeno due componenti, eleggono il loro capogruppo e ne danno comunicazione al segretario comunale. Sino a quando un gruppo non comunica il nome del proprio capogruppo si ritiene tale il consigliere che ha riportato la maggiore cifra elettorale.
2. Ciascun gruppo può anche essere formato da un solo consigliere, se unico eletto nella lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabilite dal regolamento di consiglio. Per l'esercizio delle loro funzioni, e compatibilmente con la disponibilità di strutture dell'amministrazione comunale, ai gruppi consiliari sono assicurati idonei spazi e supporti tecnico-organizzativi.
4. Il presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al consiglio comunale.

Art.17 - Conferenza dei capigruppo

La conferenza dei capigruppo è organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari. Il regolamento del Consiglio definisce le competenze della conferenza e le norme per il suo funzionamento.

Art.18 - Dimissione dei Consiglieri e del Sindaco

Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale e del Sindaco saranno disciplinate dalla legge secondo le modalità del regolamento del consiglio comunale.

Art.19 - Lavori del Consiglio Comunale.

1. Il consiglio comunale deve essere convocato almeno due volte all'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.
2. Il consiglio deve, inoltre, essere riunito entro 20 giorni quando venga richiesto da un quinto dei consiglieri, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste.
3. Il regolamento di consiglio dovrà stabilire le modalità di esame delle interrogazione, interpellanze e mozioni presentate dai consiglieri.
4. Almeno una volta all'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione risultanti dalla relazione della Giunta. In tale seduta i rappresentanti del Comune in enti, società consorzi che erogano servizi possono riferire sullo svolgimento del mandato ricevuto.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario comunale.

Art.20 - Prima Adunanza

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal sindaco entro un termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta il Sindaco iscrive all'ordine del giorno i seguenti argomenti nell'ordine indicato: a) convalida degli eletti, b) comunicazioni del sindaco in merito alla nomina della giunta.
3. Nella prima seduta il sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana e lo Statuto Comunale.
4. La seduta è pubblica e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute. La votazione è palese.

Art.21 - Indirizzi generali di governo

1. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, e comunque dopo la prima seduta del Consiglio, il

Sindaco e gli Assessori presentano al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Ogni anno, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale si riunisce per essere informato dal Sindaco e dagli Assessori circa l'attuazione delle linee programmatiche.

Art.22 - Presidente del Consiglio Comunale

E' Presidente del Consiglio il Sindaco.

Nella prima seduta può essere eletto un Presidente diverso dal Sindaco e scelto fra i Consiglieri.

Spetta al Presidente convocare, presiedere e dirigere i lavori del Consiglio.

Il Presidente assicura ai gruppi consiliari e ai consiglieri un'adeguata informazione nel rispetto dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale.

Art.23 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio che ne formula l'ordine del giorno e fissa la data ed il luogo della riunione.
2. L'attività del consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
3. Sono riunioni ordinarie quelle che hanno per oggetto l'approvazione dei bilanci, delle relative variazioni, dei rendiconti, o qualunque altro adempimento stabilito da legge o da regolamento. Sono straordinarie tutte le altre.
4. Nel caso di convocazioni ordinarie l'avviso della convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni lavorativi, prima della seduta, escludendo dal computo il giorno della notifica e comprendendo quello della seduta, che viene pertanto considerato giorno utile.
5. Nel caso di convocazione straordinaria l'avviso relativo deve essere notificato ai consiglieri almeno tre giorni prima della seduta, intesi nel senso del comma precedente.
6. Nel casi di convocazione d'urgenza basta che l'avviso, con il relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima della seduta.

7. La consegna dell'avviso di convocazione sarà eseguito mediante notifica da parte del messo comunale.

Art.24 - Adunanza di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione segue, in giorno diverso, un'adunanza di prima convocazione andata deserta, comportando la trattazione degli argomenti non ancora discussi.

Art.25 - Ordine del giorno delle sedute e presidenza

1. L'ordine del giorno delle sedute viene stabilito dal Sindaco.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale deve essere affisso all'Albo Pretorio insieme all'ordine del giorno e verrà adeguatamente pubblicizzato all'interno del territorio comunale, con le modalità stabilite dal Regolamento di Consiglio.
3. La presidenza del Consiglio comunale spetta al Presidente del Consiglio, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
4. Il Presidente coordina e dirige i lavori del Consiglio comunale, assicura il suo regolare svolgimento, mette ai voti le proposte, apre, sospende e chiude la seduta ed esercita tutti i poteri riconosciutigli e disciplinati dal Regolamento di Consiglio.
5. In caso di assenza del Sindaco la Presidenza del Consiglio viene assunta dal Vice Sindaco o in caso di assenza anche di questi, viene assunta dal Consigliere anziano.

Art.26 - Pubblicità delle sedute e durata degli interventi

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi espressamente previsti dal Regolamento Comunale.
2. Il regolamento può stabilire limiti e durata degli interventi dei consiglieri.

Art.27 - Votazioni

1. Il consiglio comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.
2. Il regolamento di consiglio può stabilire i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.
3. Debbono, comunque, tenersi per scheda segreta le votazioni riguardanti: a) i casi di cui all'articolo precedente, comma 2.b) la nomina di commissioni consiliari.
4. Ad ogni seduta il Presidente provvederà a nominare tre scrutatori di cui uno di minoranza, che lo coadiuveranno nel conteggio dei voti espressi, con le modalità previste dal regolamento di consiglio.
5. Ogni volta che si deve procedere all'elezione di organismi che prevedono la rappresentanza della minoranza, la votazione viene effettuata con voto limitato.

Art.28 - Deposito degli atti

Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale debbono essere depositati a disposizione del Consiglieri presso la segreteria comunale nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di consiglio comunale. Lo stesso regolamento stabilisce le modalità per consentire ai consiglieri l'esame delle documentazioni.

Art.29 - Maggioranza richiesta per le sedute

1. Il consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà più uno del numero dei consiglieri assegnati al Comune, salvo che sia richiesta per Legge o dallo Statuto una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri.

Art.30

Maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo che siano richieste, dalla legge o dallo Statuto, maggioranze qualificate.
2. Il regolamento di consiglio comunale disciplina i casi, le modalità e gli effetti dell'astensione dei consiglieri.
3. Le schede bianche e le schede nulle devono essere computate ai fini della determinazione delle maggioranze richieste.

Art.31 - Consigliere anziano

E' consigliere anziano colui che nell'elezione abbia ottenuto maggior numero di voti individuali, con esclusione del Sindaco.

Art.32 - Verbalizzazione

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio e ne redige verbale che sottoscrive insieme con chi presiede l'adunanza.
2. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e delle motivazioni dello stesso.

Art.33 - Disposizioni generali sulle commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari, la cui composizione deve assicurare la partecipazione delle minoranze consiliari, indicando il termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio. La commissione è sciolta in via

automatica una volta scaduto il termine, salvo che il consiglio deliberi di prorogarlo o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.

2. Il consiglio comunale può, altresì, istituire commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi, sempre garantendo la partecipazione delle minoranze consiliari.
3. Gli uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione, fermo restando l'obbligo per i consiglieri di osservanza del segreto d'ufficio.
4. Il regolamento di Consiglio disciplinerà l'attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.

Art.34 - Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al comune.
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del segretario comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata dal consiglio comunale, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

Art. 35 - La giunta

1. La giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e dal massimo di sei assessori, scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra i cittadini in possesso dei

- requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
2. Il sindaco nomina con proprio decreto i componenti della Giunta, fra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Chi ha ricoperto due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.
 3. Il sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale entro dieci giorni unitamente alla nomina dei nuovi assessori.
 4. La presidenza della Giunta comunale spetta al sindaco, o in sua assenza o impedimento al Vicesindaco, ed in assenza di entrambi spetta all'Assessore anziano.
 5. E' assessore anziano il più anziano di età tra gli assessori.

Art.36 - Assessori esterni al consiglio

1. Il sindaco può nominare gli assessori esterni al consiglio nel numero massimo di uno.

Art.37 - Incompatibilità

1. L'assessore esterno partecipa alle sedute del consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.
2. In nessun caso esso può venire computato nel numero dei presenti al fine della validità delle sedute.

Art.38 - Dimissioni e decadenza

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio comunale. Il consiglio e la giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e fino all'elezione le funzioni di sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni del sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma che precede trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.

Art.39 - Competenze, attribuzioni, funzionamento

1. La giunta collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e nell'amministrazione del Comune.
2. Adotta gli atti di amministrazione che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo statuto non attribuiscono al Sindaco, al Segretario o ai responsabili di Area.
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.
4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e ai criteri di economicità e trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Attribuzioni

1. La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso provvedimenti amministrativi assunti collegialmente.
2. La giunta compie gli atti di amministrazione che per legge non spettino al Consiglio, al Sindaco, al segretario, ai Responsabili di servizio.
3. Attua gli indirizzi generali del Consiglio a cui riferisce annualmente.
4. Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Norme di funzionamento

1. La giunta comunale esercita le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale.
2. La giunta è convocata dal Sindaco che la presiede e ne fissa l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Il sindaco può stabilire riunioni a scadenza fissa per le quali non sia necessario apposito avviso.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
5. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tre componenti.
6. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei votanti e nel caso di astenuti non si considerano nel numero dei votanti ai fini del quorum deliberativo, fermo restando che si computano nel quorum per la validità delle sedute.
7. Le votazioni sono in forma palese, salvo diversa disposizione del Presidente.
8. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della giunta stessa.
9. Alle riunioni della giunta possono partecipare i responsabili dei servizi comunali e/o i professionisti incaricati qualora la loro presenza venga richiesta dal sindaco o dal segretario per relazionare su materie di loro competenza.
10. Le deliberazioni della giunta sono sottoscritte dal presidente e dal segretario comunale.

TITOLO III

Art.40 - Il Sindaco

1. Il sindaco eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto e rappresenta la Comunità.

Art.41 - Attribuzioni

1. Il Sindaco:
 - ha la rappresentanza generale dell'Ente e la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - propone gli indirizzi generali di governo da portare all'esame del Consiglio comunale;
 - presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato, dopo aver sentito in proposito la Giunta Comunale;
 - favorisce il funzionamento dei servizi e degli uffici e l'esecuzione degli atti;
 - convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;

- nomina la giunta e può revocare i componenti;
- nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale;
- determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi in cui ha competenza nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e sulla base degli indirizzi determinati dal consiglio comunale;
- convoca e presiede il consiglio e la giunta;
- assicura l'unità di indirizzo nell'attività degli assessori;
- può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti le attività amministrative dei singoli assessorati per sottoporli all'esame della Giunta per comprovati motivi;
- indice la conferenza dei servizi per interventi di competenza del Comune e partecipa a quelle indette da altre amministrazioni; promuove la conclusione di accordi di programma e svolge altri compiti connessi;
- convoca i comizi per i referendum consultivi;
- sta in giudizio in rappresentanza dell'Amministrazione comunale; propone azioni giudiziarie, o si costituisce per resistere alle stesse, propone ricorsi amministrativi o resiste agli stessi, sempre in esecuzione del relativo provvedimento autorizzativo dell'organo esecutivo;
- in materia di personale:
 - 1) è capo del personale;
 - 2) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge;
- emette le ordinanze ed i provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 38 della legge 142/90;
- autorizza le sepolture cimiteriali in deroga al Regolamento;
- determina gli orari di apertura al pubblico dei servizi e degli uffici del Comune;
- vieta l'esibizione ed il rilascio di copie degli atti per ragioni di segreto o riservatezza previste dalla legge;
- svolge gli altri compiti attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e adotta tutti gli atti di natura discrezionale e non collegiale che lo statuto o la legge non abbiano attribuito esplicitamente ad altri organi;
- esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.

Art.42 - Poteri di ordinanza

1. Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. In questi casi assume i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge. Tali atti devono essere motivati, sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico con l'osservanza delle norme che disciplinano i procedimenti amministrativi.
2. Il sindaco, nella sua veste di autorità comunale di protezione civile assume, al verificarsi di una qualsiasi situazione di emergenza, nell'ambito del territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza della popolazione colpita e provvede agli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.

Art.43 - Sostituto del Sindaco

Il sindaco, nell'atto di nomina della Giunta designa tra gli assessori il Vicesindaco, con funzioni di sostituto, nel caso di sua assenza o impedimento.

Art.44 - Incarichi e deleghe agli assessori.

1. Il sindaco può incaricare singoli assessori a curare l'organizzazione di determinati settori dell'attività della Giunta, anche tenendo relazioni con enti e privati, riferendone al Sindaco ed alla Giunta.
2. Il Sindaco può delegare gli Assessori a compiere gli atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
3. Gli incarichi e le deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

Art.45 - Astensioni

1. Il sindaco ed i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini, fino al 4° grado civile.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo di dibattito e della votazione.
3. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
4. Le disposizioni di cui ai comuni precedenti si applicano anche al Segretario comunale.

Art.46 - Incarichi di collaborazione

1. Il sindaco, per un più agevole perseguimento dell'efficienza amministrativa, al fine di realizzare gli indirizzi generali del Programma, può conferire incarichi di collaborazione ad uno o più consiglieri su specifiche materie e per il tempo necessario al loro assolvimento.
2. La collaborazione avrà rilevanza esclusivamente interna all'Ente sarà di supporto ed affiancamento esclusivamente alla attività del Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale, e non potrà interferire con le funzioni delegate agli assessori.

Art.47 - Mandati

Il sindaco non può avere più di due mandati consecutivi.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.48

Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune.

Un apposito regolamento disciplina l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed a tutte le informazioni in possesso del Comune, nel rispetto dei principi della legge 241/90 e della legge n.675/96.

Art.49 - Notiziario comunale

1. L'amministrazione comunale può istituire la pubblicazione periodica di un notiziario comunale per informare della propria attività amministrativa.
2. Nel notiziario viene garantito un apposito spazio ai gruppi consiliari.
3. Il notiziario è aperto alle associazioni che volessero farne uso per divulgare manifestazioni, ricorrenze, incontri rivolti alla comunità.
4. Il consiglio nomina un responsabile tra i consiglieri, coadiuvato da due volontari come amministrativi.

Art.50 - Valorizzazione dell'associazionismo

1. Il Comune, al fine di ottemperare ai principi della legge intesa a garantire la partecipazione della comunità all'azione comunale, valorizza le libere forme associative e ne favorisce lo sviluppo.
2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
3. La consultazione degli organismi associativi è promossa ed attuata dal Sindaco o dal Consiglio comunale o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto nei provvedimenti relativi agli argomenti ai quali le consultazioni si riferiscono.
4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni: il diritto di informazione, la presenza di rappresentanze negli organi consultivi comunali, l'accesso alle strutture e ai servizi.
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, dello sport, del tempo libero, del lavoro, dell'educazione, della scuola, della promozione della cultura e delle tradizioni locali, ed in ogni caso quelle che si ispirano ed operano nel campo del volontariato, della solidarietà e della cooperazione.
6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di

pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

7. Il Consiglio Comunale , ai fini sopraindicati, istituisce, per le associazioni senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno democratico che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, un Albo delle Associazioni depositato presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'Albo deve contenere il Regolamento per la sua tenuta.
8. Sono istituite le “consulte” , costituite dai rappresentanti delle associazioni che operano in settori determinanti della vita sociale ed economica.
9. Le consulte collaborano all'individuazione degli obiettivi dell'Amministrazione nei settori di intervento di competenza e a tale scopo sono sentite nei momenti di programmazione.
10. Il regolamento sulle Associazioni determina il numero, i settori, le forme e i modi di operatività delle consulte.
11. Le parrocchie del territorio comunale, quali espressioni di comunità di cittadini, sono parte integrante della comunità di Cervarese S. Croce.

Art.51 - Consultazione della popolazione del Comune

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione viene richiesta da almeno il 10 per cento della popolazione interessata con capacità elettorale, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
3. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune, oppure gli abitanti di un quartiere, frazione o ambiti delimitati del territorio comunale, oppure singole categorie o gruppi sociali.
4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura un'adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica della consultazione. La consultazione può essere effettuata anche a mezzo di questionari, indagini campione o altri modi definiti da apposito regolamento.
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la

consultazioni si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Art.52 - Referendum consultivo

1. In materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
 - la revisione dello statuto del comune;
 - disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, piante organiche del personale e variazioni;
 - tributi locali e tariffe;
 - designazione e nomina dei rappresentanti del Comune in vari enti;
 - attività amministrativa vincolata da leggi statali o regionali.
4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio comunale con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati o richiesto da un comitato o gruppo promotore che raccolga le firme di almeno il 10 per cento di cittadini del Comune iscritti alle liste elettorali al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la richiesta.
6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo: Nel periodo di un anno potranno essere svolte un numero massimo di due consultazioni referendarie.
7. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale, che dovrà farne oggetto di discussione, e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.
8. Il referendum è revocato qualora il Consiglio Comunale adotti provvedimenti che rendano la consultazione non necessaria.

Art.53

Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione.

1. Il Comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati, anche su base di quartiere o di frazione, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio.
2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita da apposito regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'Amministrazione e hanno potere di iniziativa nei confronti del Consiglio comunale: Il regolamento ne stabilirà le forme e i tempi di presentazione da parte degli organismi di partecipazione, nonché di risposta e di valutazione da parte degli organismi competenti.
3. Il Comune consulta tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi.
4. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del Regolamento.

Art.54 - Istanze, petizioni di cittadini singoli o associati.

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

3. Il sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo consiglio comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

Art.55 - Difensore civico

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio comunale può nominare, con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei consiglieri assegnati, il Difensore Civico, il quale non deve essere residente del Comune di Cervarese S.Croce.
2. Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
3. E' compito del Difensore Civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
4. Il Difensore Civico è garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.
5. E' dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate risposte di rispettiva competenza.
6. Al Difensore Civico spetta una indennità di carica nei limiti massimi di quella corrisposta agli assessori. E' inoltre compito del comune garantire al difensore civico la disponibilità di idonei locali per l'esercizio delle sue funzioni, nonché la collaborazione del personale dipendente.
7. Sono requisiti per la carica: avere titolo di laurea in materie giuridico amministrative, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica. Ai fini della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il consigliere comunale. In caso di proposta di nomina, la valutazione dei titoli e requisiti dei nominativi presentati avverrà secondo quanto stabilito dalla conferenza dei Capigruppo consiliari.
8. Il consiglio può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.

9. Il Comune può convenzionarsi con altri enti pubblici per nominare una unica persona che svolga le funzioni di Difensore civico per tutti gli enti interessati.

Art.56 - L'ufficio dei diritti

1. Può essere istituito, con le forme e modalità fissate dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, l'ufficio dei diritti che avrà la funzione di dare informazioni ai cittadini e di aiutarli nell'approccio con tutte le problematiche relative agli uffici comunali e alle pubbliche amministrazioni in genere, di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini.
2. A tale ufficio i cittadini potranno presentare istanze, petizioni e proposte anche dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi sia privati che collettivi alle quali il Sindaco darà risposta entro il termine di 30 giorni.
3. Il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi prevede le forme e i modi di informazione o di comunicazione più idonei al fine di favorire la conoscenza delle attività dell'Ente da parte dei cittadini.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART.57 - Organizzazione degli uffici e del personale.

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e tende alla realizzazione dei seguenti principi:
 - organizzazione del lavoro non solo per singoli atti, ma anche per progetti obiettivi e programmati;
 - analisi e individuazione della produttività e del grado di efficacia delle attività svolte dalla singola unità operativa e da ciascun elemento dell'apparato;

- separazione netta tra atti di indirizzo e controllo politico amministrativo e relativa attuazione che spettano agli organi di governo e atti di gestione che spettano al personale comunale secondo quanto previsto dalla legge.
- 2. Gli uffici e servizi comunali operano secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità e sono articolati in aree funzionali diversificate per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna area.
- 3. Il personale dipendente, o con qualsiasi altro rapporto di impiego, è al servizio della comunità e collabora con gli altri organi al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione.
- 4. Nell'attuazione di tali criteri e principi, i responsabili di area, con il coordinamento del segretario comunale, assicurano l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, perseguono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
- 5. L'ordinamento degli uffici e dei servizi può essere costituito secondo uno schema flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla giunta.
- 6. L'organizzazione del lavoro persegue risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e semplificazione degli interventi, contenimento dei costi sempre con l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
- 7. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale.
- 8. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo consultazioni con i sindacati in conformità agli accordi vigenti.
- 9. La responsabilità dei dipendenti è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite, ed è definita relativamente agli obblighi di servizio di ciascun operatore.

Art.58 - Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, scelto tra gli iscritti all'albo, è nominato dal Sindaco, per la durata del rispettivo mandato.
2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. In particolare il Segretario:
 - a) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
4. Se non è stato nominato il direttore generale, il segretario sovrintende alle funzioni dei responsabili di area e ne coordina l'attività.
5. Il sindaco può conferire al segretario le funzioni di responsabile di area o di direttore generale, con contestuale corresponsione di una indennità da stabilirsi con specifico atto nel rispetto del contratto dei segretari comunali e provinciali.

Art.59 - Il Vicesegretario

1. Il comune può avere un vicesegretario, nominato dal sindaco tra i dipendenti di ruolo e individuato fra i responsabili di maggior livello funzionale delle aree funzionali con una anzianità di servizio di almeno quattro anni. Detto dipendente, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato di funzioni "vicarie" od ausiliarie del segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare d'ufficio.
2. Per l'assunzione di tale ruolo è necessario il possesso dei requisiti di accesso alla carriera di segretario comunale.

Art.60 - Direttore generale Manager di area.

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, dopo aver stipulato una apposita convenzione tra Comuni la cui popolazione assommata raggiunge le 15.000 unità'.
2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del comune secondo le direttive impartite dal sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. In particolare compete al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco, il quale può procedere alla revoca del direttore generale, previa delibera della giunta comunale, nel caso non riesca a raggiungere gli obiettivi prefissati o quando sorgano gravi contrasti con le linee di gestione della giunta o in ogni altro caso di grave opportunità.

Art.61 - Strutture organizzative

1. La struttura organizzativa è articolata in Aree, Settori e Servizi.
2. L'area è la struttura organica di massima dimensione del comune deputata all'analisi dei bisogni per settori omogenei, alla programmazione, alla realizzazione degli interventi di competenza, al controllo in itinere delle operazioni, ed alla verifica finale dei risultati.
3. L'area comprende uno o più servizi secondo raggruppamenti di competenza adeguati all'assolvimento omogeneo e compiuto di una o più attività. Il servizio costituisce una articolazione dell'area; interviene in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno dell'ente: svolge inoltre

precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di una attività organica.

4. A sua volta l'area può essere suddivisa in più settori, secondo le esigenze organizzative del comune.

Art.62 - Organizzazione degli uffici

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve ispirarsi a principi di flessibilità razionalizzazione delle strutture, semplificazione delle procedure, mediante una programmazione unitaria dei vari interventi.
2. L'amministrazione può consentire al personale l'esercizio di attività libero professionali purchè compatibili con i compiti d'ufficio. L'Autorizzazione deve essere rilasciata dal sindaco fissando i criteri, i limiti ed i casi di esclusione.

Art.63 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune, attraverso il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, ed in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra gli uffici e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione di indirizzo politico e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, al fine del perseguimento dei fini assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art.64 - Competenze dei responsabili di area

1. I responsabili di area, individuati nelle figure apicali presenti in organico purché non inferiori alla Categoria D, svolgono tutte funzioni loro attribuite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti e tutte le altre che il Sindaco in base allo statuto o dai regolamenti vorrà loro delegare.
2. Essi provvedono a dare attuazioni agli obiettivi e ai programmi definiti nell'esercizio dei poteri di indirizzo dall'organo politico, attraverso l'adozione di atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
3. Nell'adempimento delle funzioni attribuite, i responsabili di area operano autonomamente per gli affari di competenza dell'area cui sono preposti e collegialmente, attraverso la conferenza di servizio, per gli affari di interesse comune a più aree.
4. Ai responsabili di area, nell'ambito dei principi formulati dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è conferita autonomia operativa e gestionale nella individuazione delle modalità di realizzazione degli indirizzi determinati dagli organi di governo, nel rispetto, comunque, del principio di separazione tra atti di gestione ed atti di indirizzo politico. In sede di previsione programmatica da parte dell'amministrazione, i responsabili dell'area presentano una relazione sulla necessaria dotazione organica e relativa attrezzatura per raggiungere gli obiettivi proposti ed una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente.
5. I responsabili di area, nell'ambito delle competenze loro assegnate, possono delegare le funzioni attribuite al personale ad essi sottoposto, purché di qualifica non inferiore alla C, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
6. I responsabili rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.

Art.65 - Incarichi speciali

1. L'amministrazione comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto

a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità. Può altresì assegnare nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, o incarico di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 6 comma 4, della Legge 127/97

2. Gli incarichi vengono affidati a dipendenti pubblici o a soggetti privati muniti del titolo di studio pertinente all'incarico e con comprovata esperienza.
3. Gli incarichi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata prevista da norme di legge o di regolamento e sono rinnovabili o revocabili con provvedimento motivato del sindaco in relazione ai risultati conseguiti, all'attuazione dei programmi a livello di efficacia e di efficienza raggiunto dai servizi interessati.

TITOLO VI SERVIZI PUBBLICI

Art.66 - Finalità e modalità di disciplina dei servizi pubblici

1. Il comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. La deliberazione del consiglio comunale con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle forme previste dalla legge.

Art.67 - Servizi pubblici

Il comune può gestire i servizi pubblici locali nelle seguenti forme:

- a) La costituzione di aziende municipalizzate;
- b) La partecipazione a consorzi od a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico,

- qualora sia opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio;
- c) La stipulazione di apposita convenzione con altri comuni interessati alla gestione del servizio, o consorzi o altra forma prevista dalla legge;
 - d) La concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale;
 - e) Apposite istituzioni per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
 - f) In economia quando, per le dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda. Il regolamento sul funzionamento degli uffici e servizi determina la disciplina delle diverse forme di gestione e dei servizi stessi.

Art.68 - Istituzioni per la gestione di servizi pubblici

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da quattro consiglieri nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi formulati dal consiglio comunale.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione dell'istituzione, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica per la durata del mandato del sindaco che gli ha nominati, sono rieleggibili, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei loro successori.
6. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali, estendendosi all'istituzione ogni riferimento normativo riguardante il comune.
7. La giunta comunale può emanare direttive al consiglio di amministrazione della istituzione.

8. Il consiglio di amministrazione della istituzione, sentita la giunta comunale, può nominare direttore dell'istituzione medesima il segretario comunale o un dipendente comunale ovvero anche una persona esterna all'amministrazione, in base a pubblico concorso o a contratto determinato.
9. La giunta comunale, sentito il consiglio di amministrazione della istituzione, assegna alla stessa i mezzi necessari al suo funzionamento.
10. L'amministrazione e la gestione della istituzione, la vigilanza ed i controlli sulla stessa sono disciplinati da un apposito regolamento comunale, il quale può prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo della istituzione.
11. Il consiglio comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione e ne determina le finalità e gli indirizzi.

Art.69

Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

1. Il sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio alla nomina alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Tutte le nomine e designazioni devono essere effettuate dal sindaco entro 45 giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico.
2. I candidati debbono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del comune.
3. Non possono essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori, i revisori del conto, i dipendenti del comune e delle sue aziende ed istituzioni.
4. Con le modalità di cui ai commi precedenti si procede alla surroga degli amministratori entro il termine di un mese dalla comunicazione della vacanza, per qualsiasi motivo verificatasi.
5. Tale comunicazione deve essere immediatamente data al sindaco dai responsabili della azienda o della istituzione.
6. Il sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, può revocare tutti gli amministratori, ovvero alcuni o uno di

essi, su proposta motivata della giunta, ovvero su mozione sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri comunali in carica .

7. La proposta o il provvedimento di revoca devono indicare i nomi proposti per la sostituzione.
8. Il provvedimento di revoca comporta la nomina dei nuovi amministratori.

Art.70 - Partecipazione a società di capitale

1. Il comune può partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, ai sensi di legge, qualora sia opportuno in relazione alla natura e all'ambito territoriale del servizio, e promuoverne la costituzione.
2. Qualora la partecipazione del comune a società per azioni o a responsabilità limitata sia superiore al venti per cento, lo statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal comune, ai sensi dell'art.2458 del codice civile.

Art.71

Promozione di cooperazione tra amministrazioni pubbliche

1. Il comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.
2. Il consiglio comunale, su proposta della giunta , approva apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinati servizi pubblici.
3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e di reciproci obblighi e garanzie.

Art.72

Rappresentante del Comune presso società di capitale e strutture associative

1. Il rappresentante del comune nell'assemblea , delle società di capitale e delle strutture associative è il sindaco, un assessore o un consigliere da lui delegato.
2. Il sindaco o il delegato riferisce annualmente al consiglio comunale sull'andamento delle società e delle strutture associative.

Art.73 - Amministratori e sindaci di nomina comunale

1. Il consiglio comunale determina gli indirizzi generali dell'attività ai quali devono uniformarsi gli amministratori e sindaci di nomina comunale e i rappresentanti del comune nelle società per azioni e nelle strutture associative.
2. La giunta comunale esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al comma 1 e riferisce annualmente al consiglio comunale.

TITOLO VII LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA E LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art.74 - Il bilancio

1. La programmazione dell'attività del comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Essa viene definita con la relazione previsionale e programmatica, il bilancio annuale e pluriennale. tali atti sono redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi e interventi.
2. Per dare attuazione ai principi stabiliti nei commi precedenti, il regolamento di contabilità in conformità alle leggi in materia, definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione previsionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi.
3. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la giunta propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti. Esso comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o investimento incluso nel piano con tutti

gli elementi descrittivi idonei per indirizzare l'attuazione comprese le modalità di finanziamento.

4. Il programma viene aggiornato annualmente con gli atti di programmazione.
5. Il consiglio approva il bilancio in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

LA REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA E IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

ART.75 - Controllo di gestione

1. Il controllo interno di gestione è svolto con le modalità indicate nel regolamento di contabilità.
2. Il bilancio del comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo di gestione ed ai fini della rendicontazione.
3. I regolamenti che danno esecuzione al presente statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento del controllo di gestione.

Art.76 - Collegio dei revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.
2. Il collegio dei revisori dei conti ha la collaborazione del responsabile del servizio finanziario e del segretario comunale che provvedono a fornire informazioni e dati disponibili.
3. Il collegio dei revisori dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti ed atti del comune e

chiedere informazioni e chiarimenti ai rappresentanti del comune in aziende, istituzioni, società od altri organismi.

4. Il sindaco può invitare il collegio dei revisori alle riunioni del consiglio e della giunta e se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, il collegio fornisce spiegazioni sulla propria attività.
5. Il collegio dei revisori dei conti può relazionare al consiglio comunale, su richiesta del presidente, in merito ad atti, fatti o situazioni specifiche riguardanti l'attività del comune.

Art.77 - Il conto consuntivo

1. I risultati della gestione sono dimostrati, mediante contabilità economica, nel rendiconto che comprende il conto del bilancio, del patrimonio e il conto economico.
2. La giunta, con relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e costi sostenuti.
3. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il termine previsto dalla legge in seduta pubblica con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.78 - Norme transitorie e finali

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberati dal consiglio comunale con le procedure di legge.
2. La proposta di modifica o di abrogazione, che deve essere sottoposta al parere degli istituti di partecipazione, è

comunicata entro 30 giorni prima dell'adunanza del consiglio comunale a tutti i consiglieri comunali e contemporaneamente depositata presso la segreteria comunale dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento del consiglio.

3. La proposta di abrogazione deve essere necessariamente accompagnata dalla proposta del nuovo statuto.
4. Nessuna deliberazione di revisione o abrogazione può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima revisione fatte salve le modifiche previste dalla legge.
5. La Giunta comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

Art.79

Entrata in vigore dello Statuto e dei Regolamenti.

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte dell'Organo regionale, è pubblicato nel B.U.R. ed è affisso per 30 giorni nell'albo pretorio del Comune ed inviato al Ministero dell'Interno.
2. Il presente Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo all'affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
4. I vigenti Regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e col presente Statuto, sino alla loro revisione.